

DECRETO 14 gennaio 1991, n. 179

Regolamento recante le modalita' di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina alla qualifica di vice ispettore, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame nonche' le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria.

Vigente al: 14-5-2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia;

Visto l'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, il quale prevede, relativamente al concorso interno, per titoli ed esami, di cui alla lettera b) dello stesso art. 27, che le modalita' del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina alla qualifica di vice ispettore e' indetto con decreto ministeriale.

2. Il bando di concorso di cui al comma 1 deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale documentazione;
- d) i titoli di servizio ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuna categoria di titoli;
- e) le materie d'esame;
- f) il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
- g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 2.

1. I candidati debbono essere in possesso dei requisiti prescritti

dall'art. 27, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, alla data del bando che indice il concorso.

2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Art. 3.

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

2. Gli aspiranti devono indicare nella domanda i titoli di servizio di cui al successivo art. 4, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande e i titoli prodotti dagli interessati.

4. Il diario della prova scritta con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la stessa si svolgerà, sarà inserito nel bando di concorso ovvero in apposita comunicazione pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. In tal caso il bando di concorso indicherà il numero e la data del Bollettino ufficiale nel quale sarà pubblicata la comunicazione.

5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

6. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.

Art. 4.

1. Per la composizione della commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Art. 5.

1. Gli esami del concorso di cui al presente decreto consistono in una prova scritta ed un colloquio.

2. La prova scritta verte sui seguenti argomenti:

1) elementi di diritto penale;

2) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.

4. Le votazioni della prova scritta e del colloquio sono espresse in cinquantesimi.

5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno trentasei cinquantesimi.

6. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato la votazione di almeno trentasei cinquantesimi.

Art. 6.

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore	fino a punti 16
b) qualita' delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in relazione alla sede di servizio	" " 12
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale	" " 6
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati	" " 4
e) speciali riconoscimenti	" " 6
f) anzianita' complessiva di servizio	" " 6

La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 7.

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, nella votazione ottenuta nel colloquio e del punteggio conseguito per i titoli.

2. A parita' di punteggio, ha la precedenza il candidato con la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, colui che precede in ruolo.

3. Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il capo della Polizia e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 gennaio 1991

Il Ministro: SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1991

Registro n. 23 Interno, foglio n. 1

